

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN MATERIA DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU).

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN MATERIA DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU).

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott. Venezia (1 pagina)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n.1 ricorso alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani (TARSU).

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione con la quale il Settore Tributi, evidenziate le ragioni di infondatezza o inammissibilità, propone di costituirsi nel seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia da:
 - **A. S. Soc. Coop.** avverso la sentenza n. 312/09 del 22.06.2009 depositata il 27.07.2009
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia da **A. S. Soc. Coop.** avverso la sentenza n. 312/09 del 22.06.2009 depositata il 27.07.2009

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nel corso delle attività di controllo riferite alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rilevata l'omessa presentazione della denuncia di occupazione ed il conseguente omesso pagamento del tributo, l'Ufficio notificava alla Società "A. S. Soc. Coop.", in qualità di capogruppo A.T.I., avvisi di accertamento per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

In data 02.01.2009 la Società "A. S. Soc. Coop." ricorreva avverso gli avvisi suddetti dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano che con sentenza n. 312/09 del 22.06.2009 depositata il 27.07.2009 rigettava i ricorsi.

Con atto pervenuto in data 17.12.2009 la Società "A. S. Soc. Coop." proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avverso la sopra citata sentenza, chiedendo:

1. in riforma della sentenza appellata di accertare e dichiarare nulli e/o annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
2. in riforma della sentenza appellata di annullare gli avvisi impugnati per sproporzione della debenza accertata dal Comune di Sesto San Giovanni, ovvero accertare e dichiarare la minore debenza, riducendo conseguentemente l'imposta e le sanzioni le sanzioni dovute;
3. di condannare il Comune di Sesto San Giovanni al pagamento delle spese di giudizio.

Poiché il ricorso, per le motivazioni addotte può essere ritenuto tale da consentire una valida opposizione, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia